



## ACCORDO DI COLLABORAZIONE SCIENTIFICA

TRA

LA REGIONE DEL VENETO

E

IL DIPARTIMENTO DI MEDICINA VETERINARIA DELL'UNIVERSITA' DI SASSARI

avente per oggetto la realizzazione dell'

INTEGRAZIONE AL PROGETTO PER LA GESTIONE PROATTIVA DEL LUPO IN  
VENETO ATTRAVERSO CATTURE E TELEMETRIA SATELLITARE

TRA

La Regione del Veneto - Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca, di seguito denominata "Regione", con sede legale in Venezia, Palazzo Balbi, Dorsoduro n. 3901, Codice Fiscale 80007580279, Partita IVA 02392630279, rappresentata dal Direttore (...*omissis*), domiciliato per la sua carica presso la sede di Venezia Mestre, Via Torino n. 110,

E

il Dipartimento di Medicina Veterinaria dell'Università di Sassari, di seguito denominato "DIPVET", con sede e domicilio fiscale a Sassari, via Vienna 2, codice fiscale e P. IVA 00196350904, agli effetti del presente atto rappresentato dal Direttore (...*omissis*), domiciliato per la sua carica presso la sede del DIPVET,

di seguito "Regione" e "DIPVET" definiti le "Parti"

## PREMESSO CHE:

1. la Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, individua il lupo (*Canis lupus*) tra le specie animali di interesse comunitario che richiedono una protezione rigorosa;
2. la legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" all'articolo 2 inserisce il lupo (*Canis lupus*) tra le specie particolarmente protette, anche sotto il profilo sanzionatorio;
3. la popolazione italiana di lupo, dopo il drastico crollo che ha portato, nella prima metà del '900, all'estinzione totale della specie dell'arco alpino e alla sopravvivenza solo di un nucleo residuo nel centro-sud della catena appenninica, a partire dagli anni '70 si è progressivamente riespansa



dapprima in tutta la catena appenninica e nell'Italia peninsulare e successivamente nelle Alpi occidentali e si trova attualmente in una fase di incremento numerico ed espansione territoriale nelle Alpi con l'insediamento, a partire dal 2012, dei primi nuclei riproduttivi in Veneto, attualmente quantificati in 6 branchi, come attestato dal report "Lo stato del lupo in Veneto 2014-2018" ([www.lifewolfalps.eu/download](http://www.lifewolfalps.eu/download));

4. il ritorno del lupo nei territori montani in cui, nei precedenti periodi di totale assenza del rischio di predazione da parte di grandi carnivori selvatici, si sono consolidati sistemi di allevamento e di conduzione del bestiame domestico che non contemplano alcuna strategia di prevenzione e di difesa dagli attacchi, comporta un impatto significativo determinato dalle predazioni sul bestiame domestico al pascolo sia in termini di danno economico che di impatto sociale nei confronti delle tradizionali attività economiche di montagna;
5. la Regione del Veneto, fin dal 2007, assicura a valere sulle proprie risorse ordinarie il completo indennizzo dei danni da predazione causati dai grandi carnivori selvatici, ivi compreso il Lupo, nonché interventi di prevenzione di tali danni;
6. la Regione del Veneto, con DGR n. 2298 del 10.12.2013, ha aderito al Progetto LIFE 12/NAT/IT/000807 Wolfalps "Wolf in the Alps: implementation of coordinated wolf conservation actions in core areas and beyond" cofinanziato a valere sul Programma LIFE + Natura della Commissione europea, conclusosi il 31.05.2018;
7. nell'ambito delle attività di Progetto, a partire dal 2016 sono state messe in atto nelle aree regionali di presenza del lupo le prime misure di prevenzione, incentrate essenzialmente sul principio della difesa passiva, attraverso l'impiego di recinzioni elettrificate mobili e l'introduzione di cani da guardiania che rappresentano ad oggi i presidi più frequentemente utilizzati e più efficaci in termini di costi/benefici nelle aree di presenza stabile del predatore;
8. a fianco ai tradizionali sistemi di prevenzione, non sempre attuabili alle attuali condizioni di gestione degli allevamenti al pascolo, è opportuno mettere in atto, anche mediante sistemi sperimentali, interventi che favoriscano la promozione di una gestione attiva del Lupo, pur nel totale rispetto dello status di specie particolarmente protetta, a tutela dal rischio di predazione del bestiame allevato: tali interventi, non ancora sperimentati in Europa sebbene piuttosto diffusi ad esempio in Nord America, si basano sul principio della gestione proattiva della specie, nella quale la conoscenza dettagliata delle abitudini e degli spostamenti degli animali diventa l'elemento chiave per impostare la risposta in termini di protezione del bestiame;
9. il DIPVET ha maturato, per il tramite del personale ad esso afferente, esperienza pregressa nel monitoraggio della presenza del lupo e nella cattura di lupi ed ibridi lupo-cane nel corso di progetti svoltisi nella regione Toscana, in provincia di Torino ed in Valle d'Aosta;
10. sulla base delle suddette premesse, il DIPVET ha elaborato e sottoposto all'attenzione della Regione il progetto "Gestione proattiva del lupo in Veneto attraverso catture e telemetria



- satellitare“, finalizzato alla sperimentazione di nuovi sistemi di gestione proattiva del lupo in Veneto per la prevenzione delle predazioni sul bestiame domestico al pascolo, attraverso la cattura e la telemetria satellitare;
11. con DGR 1350 del 18 settembre 2018, la Regione ha approvato lo schema di Accordo di collaborazione, ai sensi dell’articolo 15, comma 1 della L. 7 agosto 1990 n. 241 “Nuove norme sul procedimento amministrativo”, tra la Regione stessa e il DIPVET ai fini della realizzazione del Progetto sperimentale per la gestione proattiva del lupo in Veneto attraverso catture e telemetria satellitare”, nei termini proposti dal DIPVET e approvati in allegato alla DGR medesima, Accordo di Collaborazione entrato formalmente in vigore con la sottoscrizione delle Parti in data 20 settembre 2018 (prot. Regione Veneto n. 381145 del 20/09/2018; Rep. Università di Sassari n. 164/2018, prot. 2710 del 20/09/2018; di seguito denominato “Accordo del 20/09/2018”);
  12. in applicazione dell’articolo 4 dell’Accordo del 20/09/2018, di comune accordo tra le parti lo stesso è stato inizialmente prorogato, senza costi aggiuntivi da parte della Regione, fino a ottobre 2020. In relazione quindi all’intervenuta situazione emergenziale causata dalla pandemia per Covid-19, a causa della quale le attività previste per la primavera e inizio estate 2020 non si sono potute svolgere, la proroga del Progetto è stata estesa, di comune accordo tra le parti, fino a ottobre 2021, e ciò al fine della sperimentazione, nel corso della stagione di pascolo 2021, degli strumenti di prevenzione associati alla telemetria satellitare applicata anche agli esemplari da ultimo catturati a partire dalla seconda metà del 2020;
  13. il medesimo articolo 4 dell’Accordo, prevede che lo stesso potrà essere oggetto di rinnovo, previo accordo tra le Parti e verifica della disponibilità finanziaria da parte della Regione, nonché sulla base di adeguate motivazioni e di rimodulazione delle attività da svolgere, a costi ridotti in funzione delle spese generali sostenute dal DIPVET;
  14. con nota acquisita agli atti della Regione con prot. 1895 del 26/04/2021, il DIPVET ha sottoposto alla Regione una proposta di integrazione del Progetto, al fine di implementare, parallelamente alla conclusione delle attività in essere, ulteriori attività connesse ma non già previste nel progetto stesso, finalizzate in particolare a:
    - Effettuare ulteriori catture di esemplari di lupo nell’area di studio ricadente nelle aree pedemontane e montane del Veneto;
    - Valutare gli impatti predatori del lupo sugli ungulati selvatici;
    - Attuare un’iniziativa formativa rivolta al personale istituzionale del Veneto sulle tecniche di cattura dei lupi e sulla gestione di ibridi lupo-cane, anche attraverso la realizzazione di materiale documentativo per una diffusione pubblica e ad uso interno;
  15. Le finalità della proposta di integrazione del Progetto, oltre all’intrinseco significato di ricerca scientifica, rispondono a precise esigenze di carattere gestionale della Regione, in particolare



- l'opportunità di aumentare le conoscenze dei branchi di lupo insediatisi recentemente in aree pedemontane e montane regionali inizialmente non incluse nel Progetto (ad esempio l'Alpago), nonché la formazione di personale istituzionale sullo specifico tema della gestione degli ibridi lupo-cane, tematica emergente per le Regioni alpine alla luce delle recentissime segnalazioni di esemplari sospetti ibridi in Piemonte e in Friuli Venezia Giulia;
16. Le finalità di suddetta proposta di integrazione al Progetto rappresentano pertanto obiettivi di interesse pubblico e rientrano tra quelle istituzionali affidate dal Legislatore ad entrambe le Parti;
  17. la Legge 7 agosto 1990, n. 241, "Nuove norme sul procedimento amministrativo", prevede all'art. 15 c. 1 che "le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune";
  18. l'art. 5, commi 6, 7 e 8 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, prevede che l'accordo concluso esclusivamente tra due o più amministrazioni aggiudicatrici non rientra nell'ambito di applicazione del "Codice degli appalti", quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
    - a) l'accordo stabilisce o realizza una cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti, finalizzata a garantire che i servizi pubblici che essi sono tenuti a svolgere siano prestati nell'ottica di conseguire gli obiettivi che essi hanno in comune;
    - b) l'attuazione di tale cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti all'interesse pubblico;
    - c) le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione;
  19. con la sottoscrizione del presente accordo le Parti dichiarano, per gli effetti del succitato all'art. 5, di svolgere sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività oggetto del presente accordo;
  20. le Parti, considerato che hanno un reciproco interesse ad addivenire ad una collaborazione finalizzata alla realizzazione dell'integrazione al progetto in questione, intendono pertanto realizzare congiuntamente le attività oggetto del presente accordo, nel rispetto dei criteri e dei presupposti fissati dalla normativa vigente;
  21. l'articolo 133, lett. a), n. 2) del D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, stabilisce che le controversie in materia di formazione, conclusione ed esecuzione degli accordi integrativi o sostitutivi di provvedimento amministrativo e degli accordi fra pubbliche amministrazioni sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo;
  22. il presente Accordo di collaborazione è pertanto finalizzato alla realizzazione dell'integrazione al Progetto per la "Gestione proattiva del lupo in Veneto attraverso catture e telemetria



satellitare“ di cui all’Accordo del 20/09/2018, nei termini specificati nell’allegato facente parte integrante della presente convenzione e secondo le condizioni e i termini di seguito specificati,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1

(Premesse)

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e si intendono integralmente trascritte nel presente articolo.

ART. 2

(Oggetto)

L’Accordo ha come oggetto la collaborazione tra Regione del Veneto e il Dipartimento di Medicina Veterinaria dell’Università di Sassari ai fini della realizzazione delle attività integrative, nei termini specificati nell’allegato alla presente convenzione, al Progetto “Gestione proattiva del lupo in Veneto attraverso catture e telemetria satellitare” di cui all’Accordo di collaborazione sottoscritto tra le Parti in data 20 settembre 2018 (prot. Regione Veneto n. 381145 del 20/09/2018; Rep. Università di Sassari n. 164/2018, prot. 2710 del 20/09/2018; di seguito indicato come “Accordo del 20/09/2018”) i cui termini si intendono qui integralmente richiamati e confermati, laddove non diversamente specificato negli articoli seguenti.

ART. 3

(Compiti delle parti e modalità di esecuzione delle attività)

Ciascuna Parte si impegna a svolgere le attività di propria competenza, come meglio esplicitato nel presente Articolo.

A) Adempimenti a carico della Regione.

La Regione, per il tramite del personale tecnico della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria, avvalendosi altresì della collaborazione delle Polizie provinciali e dei Parchi regionali territorialmente competenti, nonché del Comando Unità per la Tutela forestale, ambientale e agroalimentare dei Carabinieri Veneto, si rende disponibile a:

- a) fornire tutto il supporto documentale, amministrativo e informativo necessario ai fini dell’ottimale realizzazione delle attività previste;
- b) fornire agli operatori incaricati dal DIPVET il supporto logistico necessario sul territorio, nei limiti delle disponibilità degli attori locali;



- c) collaborare nella definizione e nell'organizzazione logistica delle attività formative previste;
- d) provvedere all'organizzazione degli incontri con gli operatori e i portatori di interesse locali, anche al fine di un'opportuna informativa a livello locale sulle attività progettuali e i risultati, e all'organizzazione delle conferenze stampa.

B) Adempimenti a carico del DIPVET.

Il DIPVET provvede, mediante personale proprio o incaricato, a:

- a) l'espletamento di tutte le attività previste nell'allegata integrazione progettuale, come descritte e secondo le tempistiche contenute nell'allegato al presente Accordo;
- b) l'acquisto e la messa a disposizione di tutte le attrezzature tecniche necessarie ai fini della realizzazione delle attività previste, la fornitura dei supporti software e hardware, dei database e programmi informatici, nonché il noleggio satelliti e i contratti telefonici;
- c) la realizzazione del materiale audiovisivo finalizzato alle giornate formative e alla divulgazione al pubblico;
- d) ogni altra attività necessaria al corretto svolgimento delle attività programmate e non di propria competenza.

ART. 4

(Durata e decorrenza dell'Accordo)

Il presente Accordo ha inizio dalla data di sottoscrizione dello stesso ed avrà durata fino al 31 dicembre 2021, data entro la quale è prevista la realizzazione di tutte le attività oggetto del presente Accordo, fatta salva la presentazione da parte del DIPVET della relazione conclusiva, dei dati, nonché della rendicontazione finale di tutte le spese sostenute dall'inizio della durata dell'Accordo, per la quale è fissato il termine del 30 aprile 2022, come specificato al successivo Articolo 6.

Sono fatte salve le clausole di proroga e di possibile rinnovo contenute nell'articolo 4 dell'Accordo del 20/09/2018.

ART. 5

(Onere complessivo ed erogazione del cofinanziamento)

La spesa complessiva che sarà sostenuta dal DIPVET per l'attuazione delle attività integrative al progetto di cui al presente Accordo è quantificata previsionalmente in € 51.000,00 (cinquantunomila/00). La Regione si impegna a riconoscere al DIPVET, a parziale copertura delle suddette spese, un trasferimento di complessivi € 46.000,00 (quarantaseimila/00), da erogare in un'unica tranche a saldo al termine delle attività, secondo le modalità specificate al successivo Articolo 6.



L'importo residuo della spesa complessiva, per un valore minimo di € 5.000,00 (cinquemila/00), rimane a carico del DIPVET. Nella composizione della spesa complessiva sono ricompresi, tra gli altri, il valore dei beni, dei mezzi, dei materiali e dei software utilizzati già di proprietà del DIPVET, il costo della forza lavoro necessaria allo svolgimento delle attività oggetto del presente Accordo e delle attività necessarie a garantire il corretto funzionamento delle attrezzature utilizzate, nonché un importo forfettario per le spese generali, non soggetto a rendicontazione, pari ad un massimo del 15% della spesa a carico del DIPVET.

Ai fini dell'erogazione del contributo garantito da parte della Regione, il DIPVET rendiconta le spese complessivamente sostenute, comprensive dei costi del personale, strutturato e non, impiegato nell'attività oggetto del presente Accordo, dei costi delle attrezzature, degli spostamenti e relativa logistica (incluso il carburante), degli oneri generali e amministrativi (cancelleria e spese di manutenzione generale) e dei costi attestati con fatture quietanzate relative all'acquisizione dei beni e dei servizi necessari al raggiungimento degli obiettivi previsti dal presente Accordo. Il contributo erogato da parte della Regione a favore del DIPVET si configura come operazione fuori dal campo di applicazione dell'IVA ai sensi degli artt. 1 e 4 del D.P.R. n. 633 del 26 ottobre 1972 e successive modifiche ed integrazioni.

#### ART. 6

(Modalità e termini di pagamento)

Fatte salve le condizioni di cui al precedente Articolo 5, la Regione provvede ad erogare al DIPVET il contributo convenuto nei termini di cui all'articolo medesimo in un'unica tranche a saldo, per l'importo di € 46.000,00 a conclusione delle attività oggetto del presente Accordo entro il 31 dicembre 2021, in seguito alla presentazione da parte del DIPVET, entro il 30 aprile 2022, della relazione conclusiva, dei dati, nonché della rendicontazione finale di tutte le spese sostenute dall'inizio della durata dell'Accordo.

#### ART. 7

(Nomina dei Referenti tecnici di Accordo)

I referenti scientifici e tecnici designati dalle Parti per la realizzazione e il coordinamento delle attività oggetto del presente Accordo di collaborazione sono:

- per il DIPVET il Prof. Marco Apollonio;
- per la Regione la Dr.ssa Sonia Calderola.



## ART. 8

(Obblighi delle Parti)

Le Parti si danno reciproca assicurazione che, nello svolgimento delle attività oggetto del presente Accordo, saranno rispettate le normative vigenti in materia di salute, sicurezza sul lavoro e ambiente, nonché le disposizioni previdenziali ed assistenziali obbligatorie, per il proprio personale impiegato.

Ciascuna delle Parti provvederà alla copertura assicurativa, prevista dalla normativa vigente, del proprio personale che sarà chiamato a frequentare le sedi di esecuzione delle attività oggetto del presente Accordo.

## ART. 9

(Proprietà dei risultati, del materiale audiovisivo e pubblicazioni)

I risultati delle attività svolte in attuazione del presente Accordo, le relazioni finali come anche la documentazione raccolta ed utilizzata, ivi compresi i materiali audiovisivi prodotti, sono di proprietà comune delle Parti, che ne potranno disporre pienamente per le proprie finalità istituzionali.

Tali risultati e materiali non potranno essere ceduti, comunicati a terzi, divulgati o fatti oggetto di pubblicazioni senza la preventiva comunicazione alla controparte, fatto salvo l'utilizzo da parte della Regione e del DIPVET per il perseguimento dei rispettivi fini istituzionali.

Nelle eventuali pubblicazioni scientifiche, in occasione delle presentazioni pubbliche dei risultati conseguiti e dei materiali audiovisivi prodotti o in caso di redazione di pubblicazioni o documenti di qualsiasi tipo, si dovrà esplicitamente far riferimento al presente Accordo.

## ART. 10

(Proprietà dei beni durevoli acquistati ai fini della realizzazione del Progetto)

Al termine dell'Accordo, i beni durevoli acquistati dal DIPVET ai fini della realizzazione del Progetto rimangono di proprietà del DIPVET medesimo, che si impegna ad utilizzarli, per il periodo di funzionamento residuo, nel territorio della regione Veneto secondo un programma e con modalità da concordare con la Regione.

## ART. 11

(Trattamento dei dati personali)

Le Parti si impegnano a trattare i dati personali, eventualmente acquisiti durante lo svolgimento delle attività previste nel presente Accordo, unicamente per le finalità ad esso connesse, nell'osservanza delle norme e dei principi fissati nel D.lgs. n. 196/2003 e s.m.i.





ART. 12

(Spese ed oneri fiscali)

Il presente Accordo non è soggetto all'imposta di bollo in base al D.P.R. n. 642 del 26/10/1972 e sue successive modificazioni e integrazioni.

Il presente Accordo è soggetto all'imposta di registro solo in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. 26/04/1986 n. 131 e successive modifiche, con spese a carico della parte richiedente.

ART. 13

(Domicilio)

Ai fini e per tutti gli effetti del presente Accordo, le Parti eleggono il proprio domicilio come di seguito indicato: la Regione in Mestre Venezia, via Torino 110; il DIPVET in Sassari, via Vienna 2.

ART. 14

(Norme applicabili)

Per quanto non espressamente disposto nel presente Accordo, troveranno applicazione le norme del Codice Civile.

ART. 15

(Foro competente)

Tutte le controversie che dovessero insorgere in merito alla formazione, conclusione ed esecuzione del presente Accordo sono devolute alla giurisdizione esclusiva del Tribunale Amministrativo Regionale di Venezia.

Il presente atto è sottoscritto dalle parti con firma *digitale ai sensi dell' art. 15, comma 2bis, della legge 7 agosto 1990 n. 241.*

REGIONE DEL VENETO

Il Direttore della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria  
(...*omissis*)

DIPARTIMENTO DI MEDICINA VETERINARIA DELL'UNIVERSITA' DI SASSARI

Per delega  
(...*omissis*)

